

SPAGNA**I dubbi sulla nomina di due nuovi giudici costituzionali da parte del Governo**

20/06/2022

L'*art. 159 Cost.* stabilisce che la nomina dei dodici giudici costituzionali spetta al Re su proposta della Camera dei deputati (quattro), del Senato (quattro), del Governo (due) e del *Consejo General del Poder Judicial* – CGPJ – (due); un terzo dei membri deve essere rinnovato ogni tre anni. Il 12 giugno sono giunti al termine i nove anni di mandato del Presidente del Tribunale costituzionale Pedro José González-Trevijano Sánchez, del vice Presidente Juan Antonio Xiol Ríos e dei giudici costituzionali Santiago Martínez-Vares García e Antonio Narváez Rodríguez, ma questa volta il rinnovo dell'organo costituzionale sta suscitando problemi che vanno oltre quelli derivati dalla mancanza di accordo tra le forze politiche.

I nuovi giudici costituzionali devono essere proposti dal Governo e dal CGPJ, ma la *legge organica n. 4/2021* ha escluso che quest'ultimo possa esercitare la competenza riconosciuta dall'*art. 159 Cost.* mentre eserciti le sue funzioni in regime di *prorogatio* (come sta avvenendo oggi). Il Partito popolare e Vox hanno *adito il Tribunale costituzionale* riguardo alla legittimità della riforma.

Il cambio ai vertici del Partito popolare ha rallentato di nuovo il procedimento di rinnovo degli organi costituzionali, rimandato da ultimo fino alle elezioni autonome dell'Andalusia (*svoltesi ieri*), tuttavia, il Ministro della Presidenza e dei rapporti con il Parlamento Félix Bolaños *ha dichiarato* che il Governo non è tenuto ad aspettare ancora un accordo e può nominare «in autonomia» due giudici costituzionali. L'unica volta in cui i due giudici costituzionali proposti dal Governo non sono stati nominati insieme ai due proposti dal CGPJ è stato nel 1980, perché il CGPJ ancora non si era costituito (tali circostanze erano dunque del tutto particolari, tanto che molti, tra cui il giudice emerito *Ollero Tassara* negano che l'episodio possa considerarsi un vero precedente a sostegno della tesi dell'Esecutivo).

Se il Governo persistesse nella sua posizione, potrebbe suscitare una grave crisi istituzionale. Tra i possibili scenari, si è ipotizzato che, se il Tribunale costituzionale non si pronunciasse in tempi brevi sulla legittimità della legge organica n. 4/2021, il *plenum* potrebbe bloccare le proposte dell'Esecutivo durante la verifica dei requisiti della nomina *ex art. 10, comma 1, paragrafo i*, della legge organica sul Tribunale costituzionale (v., per tutti, J. BANACLOCHE PALAO, *Renovación sólo por bloques*, in *El Mundo*, del 02/06/2022), ma, per scongiurare tale rischio, il Governo potrebbe a sua volta *chiedere la riconsiderazione dei giudici* il cui mandato è scaduto, garantendosi un collegio a maggioranza «progressista».

Tutte queste ipotesi aprono a rischi di compromissione della legittimità di un Tribunale costituzionale chiamato a giudicare su temi «caldi» quali l'aborto, l'eutanasia e la riforma dell'istruzione. Per questo motivo, il 15 giugno, al termine di una visita della vice Presidente della Commissione europea con delega alla Trasparenza, il presidente del Tribunale costituzionale *ha sollecitato* gli operatori politici a rinnovare gli organi costituzionali per tempo e nel rispetto delle esigenze di forma previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Carmen Guerrero Picó